

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **113/1990** (ECLI:IT:COST:1990:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **31/01/1990**; Decisione del **21/02/1990**

Deposito del **02/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **14/03/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15040**

Atti decisi:

N. 113

ORDINANZA 21 FEBBRAIO-2 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in relazione agli artt. 38 e 40 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv. Fontanella Federico, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 (pervenuta il 3 ottobre 1989) il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia, nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv. Fontanella Federico, ritenuta la natura giurisdizionale dei Consigli dell'ordine locali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dell'iscritto a seguito di condanna penale per determinati reati, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha più volte escluso la natura giurisdizionale dei Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e procuratori (cfr. sentenza n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza n. 114 del 1970);

che le argomentazioni dedotte sul punto ripropongono sostanzialmente quelle già prese in esame dalla Corte, e comunque non appaiono tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.